

# REGOLAMENTO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

## ***Articolo 1***

E' costituito presso apposita sede comunale destinata alle sottoindicate finalità, il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano abituale dimora nel Comune o Comuni limitrofi, allo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

## ***Articolo 2***

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed alla accettazione della stessa da parte del Sindaco.

L'Ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale qualifica.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie od altro, connessi allo svolgimento dell'attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 266/1991.

## ***Articolo 3***

Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo e nomina fra i componenti dello stesso un coordinatore che ha la responsabilità del gruppo nelle attività di Protezione Civile.

## ***Articolo 4***

Il coordinatore del Gruppo Comunale predispone ed attua in prima approssimazione le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza)
- garantire turni di reperibilità propri e dei partecipanti al gruppo.

## ***Articolo 5***

I volontari possono essere formati ed addestrati dalla Regione Lombardia – U.O. Protezione Civile – o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici delle Direzioni Generali Regionali, del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato, ecc. o di altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per compiti Istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

## **Articolo 6**

Il Gruppo Comunale (o Intercomunale) di Protezione Civile, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

## **Articolo 7**

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente articolo 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcune attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

## **Articolo 8**

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale (o Intercomunale) di Protezione Civile, purchè il Gruppo Comunale (o Intercomunale) sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento di Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

1. il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
2. il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
3. la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 11/08/1991 n. 166 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
4. il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in :
  - spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art. 10 del D.P.R. 194/2001 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
  - eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
  - altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;

### ***Articolo 9***

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

### ***Articolo 10***

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del Gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale (o Intercomunale) di protezione civile.